

Sentenza n. 85 depositata il 1° aprile 2022

Materia: Ambiente

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Asserita violazione **dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.**

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: **Legge della Regione Abruzzo 20 gennaio 2021 n. 1** “Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2021- 2023 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2021)”, **art. n. 19, comma 36**

Esito: Dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 36, della legge della Regione Abruzzo n. 1 del 2021

La legge della Regione Abruzzo n. 1 del 2021 reca una disposizione (art. 19, comma 36) che consente “*esclusivamente per uso domestico o personale e senza scopo di lucro, la raccolta di tronchi e masse legnose spiaggiati e ivi depositati dalle mareggiate invernali*”.

Per il Presidente del Consiglio, la suddetta disposizione travalica la competenza legislativa regionale per contrasto con la normazione riservata allo Stato in materia ambientale in violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), della Cost. Per evidenziare tale contrasto, il ricorrente richiama, in particolare, l'art. 183, comma 1, lettera b-ter, numero 4) del d.lgs. n. 152 del 2006, in materia ambientale, che classifica come rifiuti urbani anche quelli giacenti sulle spiagge marittime e lacuali, qualunque sia la loro provenienza.

La disposizione regionale impugnata viene anche censurata facendo riferimento alla costante giurisprudenza costituzionale che afferma la prevalenza della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema anche in presenza di altri interessi anch'essi costituzionalmente tutelati.

La Regione ha sollevato, in primis, l'eccezione di inammissibilità della questione, sostenendo che il ricorso statale non illustri adeguatamente le ragioni di contrasto della disposizione regionale impugnata con i parametri costituzionali evocati (tutela ambientale riservata allo Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s).

la Corte, però, non ha accolto la suddetta eccezione richiamando la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 187 del 2020 e n. 52 del 2021) che afferma l'ammissibilità dell'impugnativa quando l'atto introduttivo individui, seppure sinteticamente e comunque in modo sufficientemente chiaro, il parametro che asserisce essere violato e la ragione del contrasto tra la disposizione impugnata e lo stesso parametro evocato.

Entrando nel merito, la Corte ha accolto l'impianto difensivo della Regione Abruzzo, ritenendo non fondata la questione, offrendo un'argomentazione che può essere distinta in due parti.

In un primo approccio, più generalista, e in riferimento al demanio marittimo anche in considerazione degli interessi legati al turismo, rientranti nella competenza residuale riservata alla Regione, viene ritenuta legittima la legislazione regionale soltanto se viene adottata preservando la tutela ambientale riservata alla competenza statale.

Più specificamente e con maggiore attinenza al ricorso in esame, a sostegno della non fondatezza della questione, viene richiamata l'attuale formulazione (dopo la modifica ad opera dell'art. 14, comma 8, lettera b-bis) dell'art. 183, comma 1, lettera n), cod. ambiente, che esclude dall'ambito delle attività di gestione dei rifiuti il materiale legnoso spiaggiato, consentendo una spedita

rimozione con una disciplina specifica. Pertanto, non contrasta con il codice dell'ambiente la disposizione regionale che consente la raccolta del suddetto materiale per un determinato e limitato periodo di tempo, per uso esclusivamente personale o domestico e senza fine di lucro. Per questi motivi, la Corte non ha ritenuto fondata la questione di legittimità sollevata sull'art. 19, comma 36, della legge della Regione Abruzzo n. 1 del 2021.